



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI
E
del PATROCINIO CONSORZIALE

Il direttore consortile
Dr.ssa Lara Fioroni

Approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 9 del 23 marzo 2017
Modificato dall'Assemblea con deliberazione n.15 del 30 marzo 2018
Modificato dall'Assemblea con deliberazione n.22 del 18 marzo 2019
Modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 5 del 29 aprile 2022
Modificato dall'Assemblea con deliberazione nr. 12 del 26 luglio 2023
Modificato dall'Assemblea con deliberazione nr. 18 del 30 ottobre 2023

SOMMARIO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.....	3
ART. 2 ACCESSIBILITÀ E PUBBLICITÀ	3
ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.....	3
ART. 3BIS - CONTRIBUTI E/O TRASFERIMENTI A ENTI ED ISTITUZIONI.....	4
ART. 4 - CADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	5
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO E TITOLI DI PREFERENZA	5
ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	6
ART. 7 - DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	6
ART. 8 - ATTIVITÀ E INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO E RELATIVI AMBITI DI AZIONE	8
ART. 9 - CONTRIBUTI PER PROGETTI, INIZIATIVE, EVENTI DI CARATTERE SOVRACOMUNALE: REQUISITI PER L'AMMISSIONE E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	9
ART. 10 - CONTRIBUTO PER PROGETTI, EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALE/COMUNALE	10
ART. 11 - ISTRUTTORIA.....	10
ART. 12 – ACCONTI SUL CONTRIBUTO CONCESSO	11
ART. 13 – TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	11
ART. 14 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	11
ART. 14 BIS - PROROGA O SOSPENSIONE TERMINE DI RENDICONTAZIONE	12
ART. 15 - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO.....	13
ART. 16 - POSSIBILITÀ DI PATROCINIO E LOGO.....	13
ART. 17 – ESCLUSIONE DA RESPONSABILITÀ.....	14
ART. 18 - DECADENZA.....	14
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROLLI	14
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016	15

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il Bim del Chiese, persegue lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio ed a tal fine intende sostenere progetti, iniziative, eventi, manifestazioni che si propongono di animare e sviluppare il territorio del BIM sotto il profilo sociale, culturale, sportivo, economico, ed ambientale.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti, benefici economici e patrocini a enti, associazioni, consorzi, comitati, fondazioni, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro e con divieto di distribuzione degli utili che operano nei settori del sociale e solidarietà, della cultura, istruzione e formazione, sport, protezione civile, turismo, economia, ambiente, territorio, ecc.
3. In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i. e dall'art. 19 della L.P. n. 23/1992 s.m.i., con le procedure, i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento si vuole assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa per il raggiungimento degli scopi del Consorzio così come definiti dall'art. 2 dello Statuto. Al raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto del Consorzio, ente non a finalità generali, sono finalizzate le risorse impiegate nel rispetto delle indicazioni fissate dall'art. 1 comma 14 della legge 12 dicembre 1953 n.959, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.
4. La concessione di finanziamenti, contributi e patrocini ai soggetti di cui al successivo art. 3 è subordinata all'ottemperanza dell'istruttoria come di seguito disciplinata.

ART. 2 ACCESSIBILITÀ E PUBBLICITÀ

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte del Consorzio.
2. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente Regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati all'albo telematico del Consorzio con le modalità ed i tempi previsti dalla legge. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1) La possibilità del Consorzio di concedere contributi ed altri benefici di natura economica è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo del Consorzio.

- 2) Le richieste di contributo devono rispondere al requisito di coerenza dell'oggetto della domanda con le finalità della legge n. 959/1953 e dello Statuto del Consorzio.
- 3) Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dal Consorzio, le richieste di contributi dovranno pervenire al Consorzio nei termini e nelle modalità fissati dal presente regolamento.
- 4) I contributi assegnati in applicazione del presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione delle spese inerenti alla realizzazione delle attività o iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico.
- 5) È rimessa alla facoltà dell'Assemblea, su proposta della Commissione contributi, di prevedere un tetto massimo alla concessione dei contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggiore numero di iniziative o attività presentate.
- 6) Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico le seguenti tipologie di spesa:
 - a. Spese di rappresentanza
 - b. Pranzi, cene, buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti
 - c. Interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, risarcimenti danno e spese legali
 - d. Quote associative
 - e. Spese di beneficenza
 - f. Tutte le spese non documentate o non documentabili
 - g. Acqua in bottiglia di plastica
 - h. Stoviglie monouso in plastica
 - i. Monodose alimentari in plastica (esempio cialde caffè)
- 7) Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di disporre l'integrazione dello stanziamento a bilancio.

ART. 3BIS - CONTRIBUTI E/O TRASFERIMENTI A ENTI ED ISTITUZIONI

1. Il Consorzio Bim Chiese si riserva la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno dell'attività ordinaria svolta dall'ente ovvero di interventi straordinari adeguatamente documentati, il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ed indispensabili (*per es. Scuole Materne, Istituti Comprensivi, APSP*), ovvero persegua la promozione territoriale, i valori culturali, le competenze, le tradizioni (*APT, Centro Studi Giudicaria, Scuola Musicale Giudicarie*). In sede di liquidazione del contributo assegnato sarà presentata una rendicontazione dell'attività svolta o del servizio erogato.
2. Il Consorzio Bim Chiese si riserva inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti pubblici territoriali finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile (a titolo di esempio rete riserve, piano giovani, biblioteche).

ART. 4 - CADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo e di patrocinio per le attività, iniziative e progetti devono essere presentate al Consorzio:
 - entro il termine ultimo del **30 aprile** di ogni anno per le attività annuali, e per progetti e iniziative programmate da gennaio a settembre;
 - entro il termine ultimo del **31 ottobre** di ogni anno per le attività, iniziative e progetti programmate da ottobre a dicembre.
- 2) Il Consiglio Direttivo, per ragioni motivate, può modificare le date di scadenza.
- 3) Le domande vanno inoltrate in ogni modo prima dell'avvenimento o dell'acquisto di cui si chiede l'intervento contributivo del Consorzio.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Possono essere ammessi ai benefici dell'intervento contributivo del Consorzio i soggetti che abbiano sede nei **Comuni di Sella Giudicarie (per le sole frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone e Ledro (per la sola frazione di Tiarno di Sopra).**
2. I contributi verranno concessi per specifiche attività, iniziative, eventi, interventi, progetti promossi e/o realizzati da:
 - a) enti pubblici o privati, ivi compresi gli enti pubblici associativi, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti locali e le istituzioni scolastiche (asili nido, scuole per l'infanzia, scuola primaria e secondaria, scuole musicali ecc.), istituzioni religiose, enti impegnati nei settori formativi, culturali, assistenziali;
 - b) associazioni di volontariato, consorzi, siano o no persone giuridiche, associazioni, gruppi, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività senza fini di lucro e con divieto di redistribuzione degli utili prevalentemente in favore della popolazione del territorio del Consorzio, e che operano:
 - a. nei campi del sociale, della cultura, dell'arte, dello sport,
 - b. nei campi della promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
 - c. nei campi dello sviluppo economico del territorio;
 - d. nel campo della tutela dell'ambiente
 - c) associazioni di assistenza sociale e sanitaria, cooperative, sodalizi e società impegnati in processi di sostegno alla comunità;
- 3) L'intervento del Consorzio è a sostegno delle attività, delle iniziative e dei progetti proposti e presentati dai soggetti di cui ai commi precedenti, che siano finalizzati a promuovere quanto previsto al successivo art. 6.
- 4) Hanno titolo di preferenza nell'ottenimento dei predetti contributi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - abbiano sede e/o svolgano la loro attività nel territorio dei Comuni consorziati, come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento;
 - abbiano quale scopo delle loro attività lo sviluppo delle realtà locali, il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita della popolazione sul piano economico, sociale

e culturale, la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, la promozione delle risorse e delle opportunità offerte dal territorio;

- propongano attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del Consorzio;
- operino in rete e/o in sinergia con altre realtà locali.

- 5) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'assegnazione di contributi può essere disposta a favore di enti pubblici o di soggetti anche esterni al territorio del Consorzio, rientranti nelle categorie di cui sopra, a condizione che i progetti, le iniziative, gli eventi per i quali è richiesto il contributo assicurino ricadute positive nel territorio del Bim in termini di ritorno economico o di immagine per l'intero territorio del Consorzio ed ove la partecipazione del Consorzio assuma rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.
- 6) Onde prestare la dovuta attenzione alle condizioni di vita delle popolazioni più svantaggiate del pianeta, il Consiglio Direttivo nell'ambito della solidarietà sociale intesa in senso più ampio, potrà concedere un contributo unico annuale a favore o a sostegno di attività o iniziative meritevoli nel campo della solidarietà internazionale.

ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Il Consorzio procede alla concessione dei contributi nel rispetto e applicazione dei criteri di seguito riportati:
 - a. Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio socio/culturale, storico/artistico ed ambientale/naturalistico del territorio, ed il patrimonio delle tradizioni locali e dei prodotti locali;
 - b. Livello di attrattività dell'evento/iniziativa (*estensione territoriale*) rispetto ai flussi turistici;
 - c. Livello di coinvolgimento in rete di altre realtà associative in modalità collaborativa;
 - d. Capacità di autofinanziamento e di reperire altri mezzi di finanziamento attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi, pubblici e/o privati.
- 2) La definizione puntuale dei criteri specifici per la valutazione quantitativa delle singole iniziative in applicazione dei quali ne consegue la definizione dell'ammontare del contributo, è demandata ad apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Contributi, laddove costituita, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

ART. 7 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 1) La domanda di intervento contributivo, predisposta sulla base della modulistica a disposizione negli uffici del Consorzio e scaricabile dal sito, deve essere sottoscritta da chi legalmente rappresenta il soggetto richiedente.
- 2) La domanda deve contenere i dati di seguito indicati e essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) estremi identificativi, codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del soggetto richiedente, così come identificato al precedente art. 4;

- b) generalità, residenza, numero di codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante;
 - c) copia dello statuto, se non già precedentemente presentato al Consorzio;
 - d) copia del bilancio di previsione in corso e del rendiconto dell'esercizio precedente, allegate alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale della copia ex artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. Prima di tutte le voci di spesa del bilancio di previsione è ammessa la facoltà di indicare la spesa "FONDO CASSA" dell'ammontare massimo annuale di € 2.500,00 a titolo di riserva di liquidità di cassa per fronteggiare le spese amministrative ordinarie.
 - e) una relazione illustrativa dettagliata dell'attività, iniziativa, progetto per la quale si chiede l'ammissione a finanziamento, specificando, nel caso di iniziative e manifestazioni, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, modalità di promozione, eventuali soggetti coinvolti nella realizzazione;
 - f) piano finanziario dell'iniziativa/attività, redatto in termini di competenza, con chiaramente indicati:
 - i. Importo di tutte le spese che il soggetto richiedente prevede di dover sostenere per la realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività per la quale viene chiesto il sostegno del Consorzio;
 - ii. Importo di tutte le entrate previste in relazione all'iniziativa, comprese eventuali risorse proprie, che vengono destinate alla copertura delle spese di cui alla precedente lettera a. Per esempio contributi, sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati, altri introiti come biglietti di ingresso, tariffe, ecc. che vengono richiesti o che si prevede di ottenere;
 - iii. Coordinate del conto corrente bancario o postale – cod. IBAN – intestato al soggetto richiedente da utilizzare per il relativo accredito; non saranno ammesse altre modalità di pagamento dell'eventuale contributo concesso;
 - iv. Dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime di impresa;
 - v. Dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale, dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo, ed ogni altra dichiarazione fiscale necessaria per la concessione del contributo.
 - vi. Specificazione dell'importo del contributo richiesto.
 - g) un'autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'associazione che certifica che la somma iscritta in bilancio a titolo di fondo cassa prevista dalla lett. d) del presente comma è destinata a fronteggiare eventuali necessità di liquidità per pagare ad inizio anno utenze o spese di gestione ordinaria senza dover ricorrere ad anticipazione bancaria, fido o scoperto sul conto corrente dell'associazione.
- 3) Nel caso di richieste volte esclusivamente a ottenere il finanziamento di spese per l'acquisto di materiali e per forniture funzionali alla realizzazione delle finalità del soggetto richiedente, il documento illustrativo potrà assumere una forma sintetica che illustri le motivazioni che giustificano l'acquisto, le caratteristiche del materiale e l'utilizzo al quale è destinato.

- 4) Non sono ammissibili a contributo le domande che presentino allegato il bilancio di previsione con saldo finanziario attivo, al netto del fondo cassa di cui alla lett.d) del presente articolo, e rettificato con il risultato di esercizio del rendiconto anno precedente.

ART. 8 - ATTIVITÀ E INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO E RELATIVI AMBITI DI AZIONE

- 1) Le tipologie di attività, iniziativa, evento, progetto finanziabili dal Consorzio sono le seguenti:
- manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, convegni, corsi, concorsi, pubblicazioni, studi legati alle tematiche e problematiche del territorio;
 - iniziative di pregevole e rilevante spessore culturale o artistico, intese a far emergere aspetti peculiari della cultura e delle risorse locali, nonché di valorizzazione delle tradizioni locali
 - manifestazioni ed eventi sportivi, in vari settori dello sport, in particolare di promozione dello sport giovanile, dell'attività fisica e ludico-educativa, nonché attività sportive per la formazione educativa e sportiva;
 - iniziative che promuovano e diffondano la conoscenza della tipicità delle produzioni locali e della enogastronomia, volte anche ad incrementare i flussi turistici verso il territorio del Consorzio BIM;
 - iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico;
 - interventi per il recupero e la valorizzazione di opere d'arte presenti nel territorio;
 - cultura, formazione artistica e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali;
 - iniziative di formazione mirate, attraverso specifici e ben definiti progetti, a mantenere e valorizzare professionalità tipiche dell'ambiente locale montano, nonché a tutelare e promuovere il territorio;
 - iniziative formative volte a favorire figure professionali per l'innovazione nei più svariati campi, della ricerca, dell'economia, della produzione e commercializzazione, ecc.;
 - iniziative di particolare rilevanza per la crescita e lo sviluppo del territorio, nonché per il miglioramento delle condizioni di vita di quanti vi risiedono;
 - acquisti e forniture funzionali alla realizzazione degli scopi dei soggetti richiedenti impegnati nei settori ambiente, agricoltura, allevamento e selvicoltura;
 - iniziative per lo sviluppo del turismo e sostegno alla promozione turistica;
 - attività produttive e commerciali legate in genere allo sviluppo socio-economico del territorio;
 - interventi per il recupero, bonifica o trasformazione del territorio, ivi compresi realizzazione di impianti di coltivazione specializzati;

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ovvero di nuova realizzazione di acquedotti privati ovvero pubblici prevalentemente a servizio residenziale muniti di relativa autorizzazione provinciale, qualora necessaria;
 - scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani dei Comuni del Consorzio BIM e di altre comunità nazionali o straniere e tra diverse generazioni, volti al recupero e alla valorizzazione della memoria storica e a promuovere idee e/o iniziative innovative;
 - interventi di sicurezza e benessere sociale, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
 - volontariato per la protezione civile o per l'assistenza socio-sanitaria e di solidarietà
 - azioni rivolte alla promozione nei cittadini del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali e ambientali.
 - svolgimento delle attività/iniziative oggetto del contributo.
- 2) Le iniziative non comprese fra quelle sopra elencate, che rivestano carattere di straordinarietà e che il Consorzio valuti rispondenti all'interesse generale della comunità, tale da giustificare un intervento finanziario dell'ente, possono essere ammesse a contribuzione a condizione che a bilancio esista l'idonea disponibilità finanziaria.
- 3) In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta anche a favore di enti per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane colpite da calamità naturali od altri eventi eccezionali per la tutela del territorio e delle popolazioni.

ART. 9 - CONTRIBUTI PER PROGETTI, INIZIATIVE, EVENTI DI CARATTERE SOVRACOMUNALE: REQUISITI PER L'AMMISSIONE E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il Consorzio, al fine di raggiungere le proprie finalità statutarie, privilegia l'assegnazione di contributi a progetti, eventi ed iniziative caratterizzate da requisiti di effettiva rilevanza sovracomunale, originalità, unicità/singularità dell'attività, attrattività e interesse per la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e l'animazione del territorio del bacino del Consorzio.
2. Le domande di contributo per iniziative di cui al comma 1 prodotte dalla collaborazione di più soggetti devono indicare il soggetto capofila ed essere sottoscritte dal legale rappresentante di quest'ultimo.
3. Le domande di contributo per iniziative sovracomunali pervenute al Consorzio di cui al presente articolo 7 vengono esaminate ed eventualmente proposte per l'assegnazione del contributo dalla Commissione di cui al successivo art. 9 11.
4. L'assegnazione dei contributi di carattere sovracomunale avverrà mediante applicazione della griglia di valutazione delle domande di contributo economico.
5. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, i contributi per iniziative di carattere sovracomunale si distinguono nel seguente modo:

- a. contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutarî del richiedente, di natura abituale o ricorrente;
- b. contributi economici straordinari: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative di natura non ricorrente o abituale, mai organizzate in precedenza dal soggetto richiedente, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo. Rientrano in tale casistica anche la richiesta di contributi a sostegno di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione/ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali di particolare rilievo. Rientrano in tale casistica anche la richiesta di contributi per la realizzazione di iniziative innovative, sperimentali o svolte in via straordinaria e non ripetibile, ovvero iniziative non prevedibili o non programmabili al momento della scadenza delle domande di contributo ordinario e non previste negli atti di programmazione annuale del soggetto richiedente.

ART. 10 - CONTRIBUTO PER PROGETTI, EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALE/COMUNALE

1. Sono ammissibili a contributo progetti, eventi ed iniziative di esclusivo interesse locale relative al singolo ambito di ciascun Comune compreso nel Consorzio.
2. Le domande di contributo pervenute al Consorzio per iniziative di interesse locale/comunale provenienti da soggetti dei comuni che fanno parte del Bim del Chiese, di cui al precedente comma 1, una volta istruite dall'ufficio preposto, vengono valutate dalla Commissione Contributi sentito il delegato interessato. Alla Commissione compete poi la presentazione al Comitato Direttivo dell'elenco delle domande e della proposta di assegnazione dei contributi.
3. Le domande ai sensi del presente articolo, predisposte sulla base della modulistica a disposizione negli uffici del Consorzio e scaricabile dal sito, devono essere sottoscritte da chi legalmente rappresenta il soggetto richiedente.
4. Per quanto riguarda presentazione della domanda, istruttoria, modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo, valgono le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 11 - ISTRUTTORIA

- 1) Per i contributi di interesse sovracomunale di cui all'art. 7, è nominata da parte dell'Assemblea una Commissione, formata da 3 a 5 membri, alla quale compete:
 - esaminare le domande presentate, la cui istruttoria è curata dall'ufficio competente;
 - valutare la rispondenza della domanda ai criteri stabiliti dal presente regolamento e, in caso di riscontro negativo, specificare le ragioni ostative al suo accoglimento;
 - predisporre e presentare al Consiglio Direttivo al fine dell'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del/i contributo/i richiesto/i, l'elenco delle domande pervenute, con l'individuazione di quelle ammissibili ad agevolazione contributiva e di quelle da escludere dal finanziamento, e la proposta per le prime in ordine all'entità dell'intervento contributivo.

- 2) Il Consiglio Direttivo esamina la proposta di assegnazione di contributo presentata dalla Commissione ed ammette all'assegnazione del beneficio economico le domande ritenute idonee e conformi con i principi contenuti nello Statuto consortile nonché nel presente regolamento.

Ai destinatari è data comunicazione dell'esito dell'istruttoria a cura dell'ufficio competente, contributo che potrà essere rideterminato in meno in occasione della relativa liquidazione, sulla base dell'ammontare delle spese rendicontate.

In caso di non accoglimento della domanda, ne è data comunicazione al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione. Tali comunicazioni sono a cura dell'ufficio competente.

- 3) Per quanto riguarda modalità di convocazione, funzionamento della Commissione e quanto altro non qui disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sulle Commissioni adottato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2017.

ART. 12 – ACCONTI SUL CONTRIBUTO CONCESSO

- 1) Qualora il contributo economico sia richiesto e concesso ai soggetti individuati all'art. 5, comma 2.1 del presente regolamento, è ammessa la possibilità di richiedere un unico acconto sul contributo concesso fino a concorrenza del 30%. Tale richiesta dovrà essere motivata con esibizione di idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere e relativi alle spese ammesse a contribuzione.
- 2) In parziale deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo qualora l'acconto sia richiesto dai soggetti individuati all'art. 3bis del presente regolamento, l'acconto potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80% del contributo assegnato.

ART. 13 – TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- 1) Le domande di accesso a contribuzione di cui al presente regolamento e con utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione degli interessati.
- 2) L'istruttoria relativa alle richieste di contributi è completata entro 90 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste, ed in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario.
- 3) Non sono ammesse modifiche alla domanda di contributo già presentata e protocollata qualora esse determinino una richiesta di contributo più alta.

ART. 14 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I soggetti beneficiari, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, devono presentare la seguente documentazione per la rendicontazione dell'attività svolta, redatta secondo i moduli predisposti dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario:
 - a. Relazione dell'attività, specificando, nel caso di iniziative e manifestazioni, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di

partecipanti, obiettivi raggiunti nonché, nel caso di attività, le relative date di inizio e di conclusione; dalla relazione deve risultare che l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso descritto nella propria istanza e relativa relazione o riportare eventuali criticità/impedimenti nella realizzazione di quanto programmato;

- b. Rendiconto finanziario dettagliato, redatto in termini di competenza, di tutte le entrate accertate (anche se non ancora materialmente incassate), comprese le risorse proprie, e di tutte le spese effettivamente sostenute (anche se non ancora materialmente pagate) relativamente alle attività oggetto di contributo, suddivise per tipologia, comprese anche eventuali spese non ammissibili (per la quadratura del rendiconto nel suo complesso). Tali voci di spesa saranno depennate d'ufficio mentre tutte le entrate, anche quelle a copertura delle eventuali spese non ammissibili, verranno mantenute e considerate per intero e verrà conseguentemente rideterminato il disavanzo risultante dal rendiconto. Nel caso di entrate e spese indicate nel preventivo o piano finanziario, allegato alla domanda di contributo, ma non risultanti nel rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà indicare nella relazione di cui al precedente lett. a) le motivazioni di insussistenza;
 - c. Dichiarazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o iniziativa oggetto di contributo, nonché che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività ed utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo;
 - d. Gli originali della documentazione giustificativa di spesa intestata al beneficiario a dimostrazione di tutte le spese indicate nel rendiconto.
- 2) I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti dimostrativi di spesa intestati al soggetto beneficiario (es. fatture, ricevute, quietanze, note per prestazioni occasionali, ecc.).
 - 3) Se dal rendiconto emerge un disavanzo inferiore a quello preventivato, il contributo viene ridotto proporzionalmente.
 - 4) Il Consorzio si riserva la possibilità di chiedere la quietanza di pagamento delle fatture prodotte; in tal caso il pagamento delle fatture deve essere attestato da quietanza idonea, con dicitura "pagato" o "per quietanza" con firma e timbro del soggetto emittente o allegando documenti aventi forza probatoria equivalente, che comprovino l'avvenuto pagamento.
 - 5) L'erogazione del contributo ha luogo in unica soluzione entro i 60 giorni naturali successivi alla presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.

ART. 14 BIS - PROROGA O SOSPENSIONE TERMINE DI RENDICONTAZIONE

- 1) Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga o sospensione del termine per la rendicontazione, da presentare entro il termine di rendicontazione, per fatti non imputabili al beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

- 2) In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.
- 3) Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.
- 4) Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.
- 5) Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
- 6) La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.
- 7) Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.
- 8) I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
 - a. liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite;
 - b. eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

ART. 15 - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO

- 1) La concessione di contributi e di altri benefici disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 7 della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii.
- 2) I Soggetti beneficiari del contributo hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo o vantaggio economico da parte del Consorzio per lo svolgimento delle attività o delle iniziative. A questo scopo, il materiale pubblicitario relativo alle attività deve recare il logo del Consorzio con le modalità indicate dal Consorzio.

ART. 16 - POSSIBILITÀ DI PATROCINIO E LOGO

- 1) Il Presidente del Consorzio, a seguito di specifica richiesta, può concedere il patrocinio del Consorzio in ordine a particolari eventi, iniziative o manifestazioni di riconosciuta

valenza generale e pubblica utilità per via delle tematiche affrontate e per riscontro massmediatico. Si richiama il precedente comma per l'idonea pubblicità al patrocinio.

- 2) Il nome e il logo del Consorzio non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione del Presidente; l'utilizzazione deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione consorziale.
- 3) Il Consorzio può concedere a terzi che ne facciano richiesta la licenza d'uso del logo di cui è titolare; la richiesta è vagliata dal Presidente, supportato eventualmente dalla Commissione di cui al precedente art. 9, il quale, in caso di assenso, indica le modalità e le limitazioni d'uso del logo, tenendo presente che il logo è un marchio utilizzabile come strumento di promozione territoriale.

ART. 17 – ESCLUSIONE DA RESPONSABILITÀ

- 1) Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, iniziative, eventi e progetti in relazione ai quali ha accordato contributi finanziari.
- 2) Il Consorzio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

ART. 18 - DECADENZA

- 1) I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici o vantaggi economici, di cui al presente regolamento, decadono di diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Mancato svolgimento dell'attività, dell'iniziativa o dell'acquisto delle attrezzature oggetto di contributo;
 - b) Mancata presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione dell'attività, dell'iniziativa o manifestazione, o dell'acquisto di attrezzature;
 - c) Rinuncia formale al contributo economico da parte del beneficiario;
 - d) Resa di falsa o non veritiera dichiarazione al fine dell'assegnazione del contributo economico
 - e) Omesso adempimento dell'obbligo di pubblicazione e trasparenza degli atti di erogazione di contributi economici ricevuti da parte della Pubblica Amministrazione per i soggetti a ciò tenuti, qualora cumulativamente sia pari o superiore a €10.000,00 (legge annuale per la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017, ss.mm.ii.).

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROLLI

- 1) L'intervento del Consorzio non può essere concesso per eventuali maggiori spese che le attività, iniziative, progetti finanziati richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti.

- 2) Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, in tutti i casi, allorché sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime.
- 3) Rilevando elementi incoerenti nelle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi delle norme vigenti, è fatto obbligo al Responsabile del Procedimento di inoltrare la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia delle dichiarazioni ed indicando gli elementi di fatto riscontrati.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 GCPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it.

Responsabile del trattamento: Direttore consortile. Dati di contatto: sede consortile, email: direttore@bimchiese.tn.it L'incaricato è anche soggetto designato per il riscontro dell'Interessato in caso di esercizio diritti ex art 15 e 22 del Reg.UE 679/2016

Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento.

Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it

Finalità del trattamento e base giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare: verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 – adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione corruzione ex l.p. 23/90, l.p. 23/92, d.lgs. 165/2001, l.190/2012, d.lgs. 33/2013.

Conferimento dei dati personali: è obbligatorio o facoltativo in relazione alle finalità specifiche del trattamento. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc)

Categoria dati personali (qualora i dati siano raccolti presso terzi): i dati trattati sono dati personali diversi dai dati comuni (nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale), dati sensibili (appartenenza ad organizzazioni sindacali di lavoratori), dati giudiziari (condanne penali, misure di sicurezza, annotazioni).

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità

di cui sopra da parte del personale dipendente sopra individuato o appositamente autorizzato.

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. E' escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del beneficiario. I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti preordinati alle verifiche requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016;
- eventuali richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 32 e 32bis l.p. 23/92;

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs.33/2013 e dalla l.p. 4/2014.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni, o illimitato, a seconda del tipo di dato trattato, decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:

- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21)

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.